

DICHIARAZIONE

Al fine della presentazione dell'offerta per COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO E A.R.D. MEZZI COMUNALI – COMUNE DI ZOGNO, ANNO 2019 l'offerente

ai sensi dell'art. 3 comma 1) della legge 136/2010, si impegna a:

- Assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.
- Dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Dichiara altresì di accettare le seguenti condizioni:

Durata e condizioni generali di polizza sempre presenti

Durata: dalle ore 24,00 del 31/12/2018 alle ore 24,00 del 31/12/2019

Condizioni generali di assicurazione (valide per tutti i veicoli)

In aggiunta alle condizioni generali di assicurazione della Società, i singoli contratti dovranno contenere le seguenti specifiche norme od essere necessariamente integrati con apposita appendice dattiloscritta, obbligandosi in tal senso con l'accettazione della presente lettera e formulazione dell'offerta:

Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territorialmente competente del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Clausola Broker

Per l'assistenza e consulenza in materia assicurativa, nonché per la gestione dei contratti assicurativi da essa stipulati, l'Amministrazione Comunale si avvale dell'opera di brokeraggio della Unione Assicuratori s.r.l., Via Toscana, 6/a Curno (BG) (di seguito broker) iscritta alla sezione B di cui al Registro Unico degli Intermediari ai sensi dell'art. 109 del D.gls. 209/2005 e s.m.i.

Di conseguenza, tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, e tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto avverranno per il tramite del suddetto broker. In ragione di dette attività la Società si impegna a riconoscere al predetto broker una retrocessione provvigionale, secondo la prassi di mercato.

La remunerazione del broker, in quanto parte dell'aliquota provvigionale normalmente riconosciuta dalla Società Assicuratrice alla propria rete di vendita, non costituisce onere aggiuntivo alcuno a carico dell'Amministrazione Comunale, i cui soli oneri economici sono costituiti dalla corresponsione dei premi di polizza.

GARANZIE RICHIESTE

Premesso che per le norme che regolano le garanzie di seguito richieste si rimanda alle condizioni della Società come sopra indicato, si forniscono di seguito le indicazioni sintetiche circa **i contenuti minimi delle garanzie che dovranno obbligatoriamente essere prestate dalle polizze.** Sono ritenute accettabili garanzie superiori in termini di contenuti, e/o in termini di maggiori sotto-limiti e/o minori franchigie e/o scoperti, rispetto ai livelli minimi di seguito indicati. **Non sono accettate diminuzioni rispetto a tali contenuti/valori, indicati e non sono accettate "compensazioni" di garanzie tra polizze riferite a mezzi diversi.**

Si distinguono tra:

A) valide per tutti i veicoli dell'all. A :

1)

Massimale	
complessivo per sinistro	Euro 7.290.000,00
per danni alle persone	Euro 6.070.000,00
per danni alle cose	Euro 1.220.000,00

2) Rinuncia alla rivalsa

Dovrà essere applicato il relativo articolo riguardante la rinuncia/riduzione delle rivalse così come da normativo della Società

3) Carico e scarico (contenuto come esposto o similare)

L'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico, da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, con esclusione dei danni arrecati alle cose trasportate o in consegna, nonché ai mezzi sotto carico e scarico.

Sono esclusi, inoltre, i danni subiti dalle persone che prendono parte alle suddette operazioni, fatta eccezione per i trasportati che, per le operazioni di salita e discesa dal veicolo, debbono avvalersi di mezzi o dispositivi meccanici

B) Valide solo per i veicoli riportati nell'allegato A ove presente il relativo richiamo (indicazione SI alla specifica garanzia/gruppo di garanzie)

1) Incendio (senza franchigia e scoperto)

I veicoli sono assicurati secondo il valore indicato nell'all. A alla voce I.F. Valore

2) Furto (senza franchigia e scoperto)

I veicoli sono assicurati secondo il valore indicato nell'all A alla voce I.F. Valore

3) Collisione (scoperto 10% minimo Euro 250,00)

I veicoli sono assicurati secondo il valore indicato nell'all A alla voce I.F. Valore

4) Kasko (scoperto 10% minimo Euro 250,00)

I veicoli sono assicurati secondo il valore indicato nell'all A alla voce I.F. Valore

5) Eventi sociopolitici (scoperto 10% minimo Euro 250,00)

6) Eventi naturali (scoperto 10% minimo Euro 250,00)

7) Cristalli (max. Euro 500,00)

Si rinvia alle norme contenute nelle condizioni generali della Società, anche in relazione alle procedure di liquidazione dei sinistri e/o utilizzo di operatori specializzati nella riparazione in funzione di specifiche convenzioni con la Società ed eventuali benefici in termini di condizioni connesse a queste ultime.

8) Assistenza stradale (formula base)

Si faccia riferimento alla garanzia come da normativo della Società, che contenga almeno la circostanza del rimborso, o liquidazione diretta qualora la gestione della garanzia debba essere effettuata tramite operatore specializzato in convenzione con la Società, delle spese di recupero e/o traino fino al punto di assistenza più vicino in grado di procedere alle riparazioni, oppure fino alla residenza del Contraente o fino al punto di assistenza di fiducia, qualora, in conseguenza di un sinistro o di un guasto il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo da non essere in condizione di spostarsi autonomamente.

Il massimo risarcimento per tale garanzia deve essere di almeno Euro 500,00.

Qualora la garanzia richiamata contenga nella formulazione della Società ulteriori prestazioni aggiuntive/migliorative rispetto al contenuto minimo richiesto, che non comportino aumento di premio della stessa saranno ritenute valide e accettate.

9) Garanzie accessorie

Rinviando al normativo della Società in relazione alle garanzie accessorie, si segnala che le stesse possono essere prestate secondo la formula proposta dalla Società, **ma devono contenere obbligatoriamente almeno le seguenti garanzie** (eventuali ulteriori prestazioni contenute nel pacchetto al medesimo premio,

verranno ritenute valide e accettate, ma non in sostituzione di quelle di cui si richiede l'obbligatoria presenza):

Responsabilità civile dei trasportati

La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia del Contraente e/o dell'Assicurato e dei trasportati. La garanzia è prestata entro i limiti dei massimali della responsabilità civile indicati in polizza.

Ricorso terzi da incendio

La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde - fino alla concorrenza di Euro 250.000,00, dei danni materiali e diretti (a persone, cose e animali) cagionati a terzi. Sono esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del contraente e/o dell'assicurato salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall'assicurato.

Danni causati dal trasporto di vittime della strada

La Società rimborsa le spese sostenute e comprovate da documentazione fiscale relative a danni riportati all'abitacolo del veicolo ed agli indumenti del conducente e dei trasportati in occasione di prestato soccorso ad infermi o a vittime di incidenti comunque verificatisi, fino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro. Il fatto deve essere comprovato da dichiarazione dell'amministrazione ospedaliera o del medico intervenuto o dell'autorità

PER ACCETTAZIONE
L'OFFERENTE

DA FIRMARE DIGITALMENTE